



CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale
Segreteria Conti Giudiziali
VENEZIA

Prot. n. 0006836-25/06/2018-SG_VEN-T64-P

**Al Comune di
Megliadino San Vitale
Ufficio Ragioneria
Piazza Matteotti N.8
35040 - Megliadino San Vitale
(Pd)**

OGGETTO: Restituzione conti giudiziali.

Giusto quanto disposto con i decreti di estinzione N. 1164 / 2018, N. 1165 / 2018, N. 1166 / 2018, N. 1167 / 2018, N. 1168 / 2018 del Presidente di questa Sezione, si restituiscono i conti allegati.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 1164 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27993 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile PETTINELLO TIZIANO
del COMUNE - MEGLIADINO SAN VITALE
per la Provincia di PADOVA
per il Periodo 01/01/2012 31/12/2012
depositato il 17/05/2013

Vista la Relazione N. 736 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 20 GIU 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 1165 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27984 - CONTO DEL TESORIERE
Reso dall'Istituto di Credito CREDIVENETO CREDITO COOPERATIVO
del COMUNE - MEGLIADINO SAN VITALE
per la Provincia di PADOVA
per il Periodo 01/01/2012 31/12/2012
depositato il 17/05/2013

Vista la Relazione N. 737 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 20 GIU 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 1166 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27986 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile CUCCO FRANCESCO
del COMUNE - MEGLIADINO SAN VITALE
per la Provincia di PADOVA
per il Periodo 01/01/2012 31/12/2012
depositato il 17/05/2013

Vista la Relazione N. 738 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile reddente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 20 GIU 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 1167 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27989 - BUONI PASTO / MENSA
Reso dall'Agente Contabile CUCCO FRANCESCO
del COMUNE - MEGLIADINO SAN VITALE
per la Provincia di PADOVA
per il Periodo 01/01/2012 31/12/2012
depositato il 17/05/2013

Vista la Relazione N. 739 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 20 GIU 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 1168 - 2018

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 27990 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile CESARO SILVANA
del COMUNE - MEGLIADINO SAN VITALE
per la Provincia di PADOVA
per il Periodo 01/01/2012 31/12/2012
depositato il 17/05/2013

Vista la Relazione N. 740 - 2018 predisposta sull'indicato conto dal Cons. MAURIZIO MASSA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 20 GIU 2018

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)